

Milano



COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE

PG 372373/2013

Del 31/05/2013

DIRETTORE DI SETTORE

(S) SEGRETARIO GENERALE

03/06/2013

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE

PG 372373/2013

Del 31/05/2013

DIRETTORE DI SETTORE

A20: ORD.SIND. 37/2013

Atti del Comune

Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing
Territoriale

Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
Direzione

COMUNE DI MILANO
S COMMERCIO, SUAP E

Protocollo **PG 372373/2013**

Del 31/05/2013

DIRETTORE DI SETTORE

(S) PROT. SEGRETERIA GEN

31/05/2013

Milano

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE

PG 372373/2013

Del 31/05/2013

DIRETTORE DI SETTORE

(S) PROT. S COMMERCIO, S

03/06/2013

Oggetto: Misure relative alle attività economiche atte a tutelare la salute pubblica da attuarsi con disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande nell'ambito territoriale denominato "Garibaldi" facente parte del "DUC XXV Aprile" dal 4 giugno al 10 novembre 2013.

IL SINDACO

Premesso che:

l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) che pertanto dispone quanto segue:

"Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis)

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)»";

ed ha, di fatto, determinato la liberalizzazione in materia di giornate di apertura ed orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

tale disciplina normativa ha, allo stato, modificato radicalmente il sistema degli orari di esercizio delle attività commerciali precedentemente disciplinato attraverso le disposizioni normative contenute sia nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, sia attraverso le specifiche ordinanze sindacali in materia;

Preso atto che:

- l'ambito che si sviluppa tra Largo La Foppa, Piazza Venticinque Aprile e Corso Garibaldi denominata Area Garibaldi, facente parte del più ampio DUC XXV



Atti del Comune

Aprile, costituisce l'area che, negli ultimi trent'anni ha conosciuto un'importante metamorfosi ed ha subito la più radicale trasformazione sociale in città: da zona popolare di fatiscenti case di ringhiera a quartiere con edifici di pregio;

- l'area in parola è riconosciuta come una tra quelle principali della vita notturna, grazie ai numerosi locali che vanno a comporre un importante polo di attrazione per i giovani e grazie ai provvedimenti viabilistici adottati negli ultimi anni che hanno previsto l'introduzione di zone a traffico limitato e aree a vocazione pedonale;
- la consistenza, intensità e continuità dei flussi di presenze nelle ore notturne ha, di conseguenza, comportato difficoltà di conciliazione tra le diverse esigenze, da una parte quelle dei frequentatori serali dell'area in oggetto e dall'altra quelle dei residenti e dei loro bisogni di riposo notturno così come di un ambiente pulito e vivibile;
- in ordine all'esigenza di cui sopra e con la finalità di dare evidenza scientifica alle problematiche legate all'inquinamento acustico, l'amministrazione comunale ha commissionato ad ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) uno specifico incarico di rilevazione e monitoraggio nelle zone di forte richiamo serale utilizzando ricettori collocati direttamente al loro interno o nelle immediate adiacenze;

Rilevato che, come emerge dalle relazioni tecniche di ARPA Lombardia Prot. 137317 del 08.10.2012 e Prot. N. 38649 del 19.03.2012, relative al monitoraggio delle aree contraddistinte da una notevole presenza di attività con orario serale che attraggono un flusso considerevole di persone, svoltosi nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre 2012 la prima e da ottobre 2011 a febbraio 2012, la seconda (periodo corrispondente), agli atti del Settore Commercio per l'area per l'area del DUC XXV Aprile:

- è stato effettuato il monitoraggio del Rumore Ambientale con lo scopo di verificare e quantificare le variazioni del "clima acustico" e cioè quale ne sia la variabilità in funzione della diversa stagionalità e delle diverse condizioni di fruizione di tale area e, nello specifico, per la stagione estiva dal mese di giugno al mese di settembre e, per quella autunnale/invernale, con riferimento al periodo tra il mese di ottobre e febbraio;
- in particolare, come per le altre aree interessate dal fenomeno della concentrazione di pubblici esercizi, si è rilevato che vi è una variazione importante dei livelli di rumore ambientali nel periodo notturno ovvero dalle ore 22,00 alle ore 6,00, quando hanno luogo gran parte di tutte le attività principali ed accessorie svolte presso i pubblici esercizi;

Preso atto che:

- l'Amministrazione volendo proseguire il percorso di sostegno alle imprese e di attenzione al loro concreto insediamento urbano, individuando altri Distretti Urbani del Commercio, in aree caratterizzate da rilevanti addensamenti commerciali e caratterizzate da particolari vocazioni non solo commerciali ma anche aggregativo/culturali ha riconosciuto con deliberazione di Giunta Comunale n° 475 del 13 marzo 2012 il Distretto Urbano del Commercio denominato "XXV



Atti del Comune

Aprile" la cui attività ha, tra l'altro, la finalità di promozione dell'area dal punto di vista non solo commerciale, ma anche sociale ed ambientale;

- i Distretti devono sempre più diventare elemento trainante della promozione del territorio e strumento di regolamentazione condivisa dei fenomeni e dei tempi della città;
- in particolare i DUC - distretti urbani del commercio - sono ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di addensamenti commerciali nei quali soggetti pubblici e privati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio, per accrescerne l'attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività, rappresentano un utile strumento di governo territoriale per tutto quanto attiene le politiche commerciali e con una particolare attenzione alla definizione di specifiche indicazioni sugli orari di svolgimento delle attività;
- la distribuzione commerciale del DUC "XXV Aprile" comprende attività di vendita, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che ne caratterizzano l'identità e che costituiscono un primario fattore di organizzazione degli spazi e dei ritmi urbani;

Preso atto che:

- in sede di Esecutivo del DUC "XXV Aprile", tenutosi in data 16 maggio 2013, attraverso un'attività di mediazione dell'Amministrazione, si è concertato di prevedere per l'ambito denominato "Garibaldi" una serie di misure specifiche, per il periodo estivo e autunnale al fine di contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti che a titolo diverso risultano fruitori dell'area:
 - dei residenti che richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo;
 - degli operatori commerciali che in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio le opportunità previste
 - degli avventori che chiedono di poter vivere gli spazi;

Ritenuto opportuno:

- in considerazione di quanto sopra espresso e, in relazione alla libera determinazione dell'orario di esercizio prevista dal sopracitato decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, prevedere condizioni favorevoli con l'adozione di misure volte a disciplinare lo svolgimento delle attività economiche presenti nell'ambito denominato "Garibaldi", al fine di tutelare il diritto alla salute dei residenti, arginando le possibili e concrete situazioni di rischio evidenziate, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione in relazione agli interessi pubblici "forti" da salvaguardare;

Considerato che il Sindaco:

- per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, può limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni



Atti del Comune

particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti;

- può, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

Rilevato che:

- la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che, in particolare nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la *ratio* di tutelare in via primaria la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi;
- la *ratio* di tali provvedimenti sindacali è sia quella di tutelare il riposo delle persone e la salute pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti dell'area interessata, sia di costituire uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, in ragione del nesso causale tra gli assembramenti degli avventori ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree di occupazione di suolo pubblico limitrofe;
- la promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche come ambiente di vita, rientra tra gli obiettivi della direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, e dal d.lgs. 59/2010;
- il d.lgs. 59/2010 ha, tra l'altro, riconosciuto l'utilità sociale delle attività commerciali e di somministrazione nei confronti dell'intero sistema dell'economia urbana evidenziando al contempo che in caso di conflitti d'interesse, le attività possono incidere considerevolmente sulla qualità della vita e, pertanto, ha previsto che i Comuni, in relazione alle diverse parti del territorio, possano individuare vincoli correlati alle caratteristiche delle aree e che tra gli altri, tali vincoli, possano riguardare gli orari di apertura e chiusura dell'attività;

Riconosciuta la necessità di provvedere al fine di tutelare il diritto alla salute dei residenti dell'ambito denominato "Garibaldi" facente parte del più esteso DUC "XXV Aprile" Ticinese, arginando le possibili e concrete situazioni di rischio evidenziate, prevenendo comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si possono manifestare nelle ore notturne nelle zone particolarmente attrattive con alta concentrazione di pubblici esercizi come è quella dell'ambito "Garibaldi";



Atti del Comune

Constatato che con l'incontro dell'esecutivo del DUC XXV Aprile, oltre a disciplinare le attività all'interno dello stesso, vista la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali coinvolte, si è garantita la valenza ai fini della comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990;

Ritenuto che la riduzione oraria applicata ad alcune attività ed un maggior controllo delle restanti possono contribuire a contenere alcuni fenomeni critici e le possibilità di conflitto tra coloro che risiedono e coloro che invece vogliono vivere il contesto;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto l'art. 9 della L.447/95;

Visto il D.Lgs 59/2010;

Visto il D. Lgs 114/98;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1051 del 31/05/2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 475 del 13 marzo 2012;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;

Vista la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e comunque riconducibili al contenimento dei fenomeni di inquinamento acustico lesivi della salute, dal 4 giugno al 10 novembre 2013 nell'ambito denominato "Garibaldi" facente parte del più ampio DUC XXV Aprile così come individuato da allegato elenco vie e relativa planimetria (allegato 1):

1. **tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** devono terminare l'attività svolta sia all'interno che all'esterno del locale alle ore 02.00;
2. **gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande** devono terminare l'attività alle ore 24.00;
3. l'apertura quotidiana di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande non può avvenire prima delle ore 05.00;
4. per l'intero periodo e per tutte le attività (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) è fatto divieto di vendere o somministrare per asporto cibi o bevande dalle ore 24.00;
5. le diffusioni sonore sono consentite solo ed esclusivamente all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e delle eventuali prescrizioni impartite dagli organi



Atti del Comune

competenti. E' tassativamente vietata qualsiasi diffusione sonora all'esterno dei locali e nelle pertinenze esterne;

6. i locali di pubblico spettacolo indicati all'art. 24 dell'ordinanza P.G. 874706.050/2003 come successivamente integrata con ordinanza atti P.G. 410368/2005 (discoteche, sale da ballo, locali notturni), mantengono gli orari specificatamente previsti;
7. tutte le attività commerciali e di somministrazione devono rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'apposizione di cartelli all'interno e all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento, se non già disciplinate da apposita normativa, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare di € 450,00, determinato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1051 del 31/05/2013;

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- Mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- Mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;


Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e reso eseguibile dal giorno 4 giugno 2013.

IL SINDACO
Giuliano Pisapia

Visto: IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott. Roberto Munarin

Pratica trattata da:
D.ssa Sara Cornegliani – tel. 02.884.62207



LEGENDA

	AREA "GARIBOLDI" perimetrazione
	ESERCIZI COMMERCIALI (presenza di pubblici esercizi)

denominazione	cod	descrittore
CSO GARIBOLDI GIUSEPPE	1010	Incluso segmento compreso tra Igo La Foppa e p.za XXV Aprile
VIA PINAMONTE DA VIMERCATE	1017	completamente inclusa
VIA VOLTÀ ALESSANDRO	1018	Incluso segmento compreso tra Igo La Foppa e b.s.t di p.za Volta
VIA SOLFERINO	1028	Incluso segmento compreso tra via Moscova e b.s.t di p.za Nuova
VIA VARESE	1031	completamente inclusa
VIA PONTIDA	1032	completamente inclusa
IGO LA FOPPA	1033	completamente inclusa
VIA MILAZZO	1034	completamente inclusa
VIA MARSALA	1035	completamente inclusa
VIA SAN MARCO	1036	Incluso segmento compreso tra via Moscova e b.s.t di p.za Nuova
VIA CASTELFIDARDO	1043	completamente inclusa
BST DI PORTA NUOVA	1062	completamente incluso solo il lato numeri civici dispari
VIE CRISPI FRANCESCO	1063	completamente incluso solo il lato numeri civici dispari
PZA VENTICINQUE APRILE	1064	Inclusi solo i numeri civici 1, 2 e 3
BST DI PORTA VOLTA	1066	Incluso segmento compreso tra p.le Biancamano e p.le Crispi - solo lato numeri civici dispari e centro strada - civico 18
PLE BIANCAMANO	7083	Incluso solo il numero civico 8